

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 630-A)

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 77,
comma secondo, del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1980

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici
elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne
per la votazione

Comunicato alla Presidenza il 6 febbraio 1980

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

6 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

La Commissione pur rilevando che sulla competenza del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1980 è iscritta la somma di lire 10 miliardi, ha preso atto della dichiarazione del rappresentante del tesoro, secondo la quale, con il prossimo provvedimento di variazione al bilancio 1980, in ragione della natura sostanzialmente obbligatoria delle spese in questione, si provvederà ad impinguare il capitolo prima indicato secondo le esigenze di adeguamento del fabbisogno.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di lire 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di lire 40.000 al lordo delle ritenute di legge.

Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di lire 15.000 e di lire 10.000.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di lire 30.000 e lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2.

Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 20.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico numero 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per l'elezione dei consigli circoscrizionali, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 20.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale di cui all'articolo 10 della legge 8 aprile 1976, n. 278, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 35.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

Art. 3.

A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 20.000.

Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 30.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 4.

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 23 aprile

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

1976, n. 136, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Art. 6.

Le tabelle B, C, G ed H allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle A, B, F e G allegate alla presente legge.

Le tabelle B e C allegate alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono sostituite dalle tabelle H ed I allegate alla presente legge.

Gli allegati A e B alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regione a statuto normale, sono sostituite dalle tabelle A e C allegate alla presente legge.

Gli allegati E ed F alla legge 23 marzo 1956, n. 136, recante modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, sono sostituite dalle tabelle H ed L allegate alla presente legge.

Gli allegati A, B, C e D al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono sostituiti dalle tabelle A, D ed M allegate alla presente legge.

Gli allegati A e B alla legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, sono sostituiti dalle tabelle A ed E allegate alla presente legge.

Le tabelle A, B, C, D, E ed F allegate alla legge 22 maggio 1978, n. 199, recante modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sostituite dalle tabelle N, O, P e Q allegate alla presente legge.

Le tabelle A e B allegate alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono sostituite dalle tabelle A ed R allegate alla presente legge.

Art. 7.

I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente comma:

« Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

Art. 8.

All'articolo 27, comma primo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, il n. 6 è così sostituito:

« 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione; ».

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« *Identico.*

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico ».

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Per le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q e R, allegate al disegno di legge — sulle quali la Commissione non formula proposte di modifica — v. lo stampato n. 630.